



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Piazza Duomo, n. 3 - Tel.0922/929001

P.e.c.: comunedicasteltermini@pec.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 12 del 08 maggio 2020

OGGETTO	<i>Modifica ed integrazioni all'ordinanza n. 11 del 4/5/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, in applicazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 nonché dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020"</i>
---------	--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo statuto dell'Ente;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica n. 117 del 28/4/2020 di nomina a Commissario Straordinario con le funzioni di Sindaco e Giunta Municipale;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 11 del 4/5/2020 con la quale sono state regolamentate dal 4/5/2020 al 17/5/2020 le attività all'interno del territorio comunale in ossequio alle regole emanate dai governi nazionale e regionale;

VISTA la circolare n. 13 del 06 maggio 2020, a firma del Capo del Dipartimento regionale della Protezione civile con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti regolamentari indicati nell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 18 del 30/4/2020;

RITENUTO, pertanto, di dovere modificare ed integrare la propria ordinanza n. 11 del 4/5/2020 al fine di meglio regolamentare le attività all'interno del territorio comunale di Casteltermini in ossequio anche ai chiarimenti forniti dalla Presidenza della Regione;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii., le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO, per tutto quanto, fin qui premesso, di dover integrare la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 04 maggio 2020;

FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 11 DEL 04 MAGGIO 2020, PER TUTTO CIÒ CHE NON RISULTI INCOMPATIBILE CON LA PRESENTE,

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione della stessa ordinanza n. 11/2020 e ferma restando la data di validità fissata al 17 maggio 2020:

1. gli esercenti che svolgono il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento sono autorizzati allo

svolgimento-anche durante le giornate domenicali - in orario compreso tra le 08:00 e le 22:00, garantendo tutte le misure anche di natura igienico-sanitarie finalizzate al contrasto del *CoVid-19*.

Si ribadisce che solo per la **sola domenica 10 maggio 2020**, il servizio a domicilio è consentito, con le stesse modalità di cui sopra, anche ai commercianti di prodotti florovivaistici;

2. ferma restando la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, solo gli esercenti commerciali residenti a Casteltermini, del settore alimentare compreso i prodotti ortofrutticoli - già autorizzati alla vendita su aree pubbliche, sono autorizzati alla vendita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. A tal fine nell'area mercatale di piazza Nino Bixio si potrà accedere da un varco (Entrata) appositamente costituito diverso dal varco che dovrà essere utilizzato dai clienti per uscire. E' concessa l'entrata all'area mercatale contemporaneamente ad un numero massimo di clienti pari al doppio delle postazioni di vendita ed a un solo componente per ogni nucleo familiare, muniti di guanti e mascherine e rispettando comunque il distanziamento sociale di almeno un metro.

E' fatto assoluto divieto ai clienti di toccare la merce e gli stessi dovranno essere serviti uno alla volta. Dovrà essere delimitata con mezzi idonei l'area strettamente dedicata alla vendita a ridosso dei prodotti esposti o delle vetrine e/o banconi all'uopo destinati al fine di garantire il necessario distanziamento con gli operatori e la merce esposta.

Gli esercenti hanno l'obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine, e la disinfezione di mani o il cambio guanti ogni volta che si maneggi denaro: in alternativa, si potrà definire una figura addetta al solo maneggio del denaro.

I clienti devono rimanere presso l'area mercatale il minor tempo possibile, in modo da favorire l'ingresso ad altri utenti per effettuare l'acquisto di genere alimentari.

Periodicamente, l'area del mercato dovrà essere sottoposta a sanificazione e prima dell'attività degli operatori; come devono essere pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente e che sono esposte al contatto con i frequentatori ed utilizzatori.

E' fatto, altresì, obbligo di smaltire guanti e mascherine usate in appositi raccoglitori, tenuto conto che gli stessi, ritenuti materiale potenzialmente infetto, devono essere gestiti come rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,

Lo sportello delle attività produttive comunale ed il corpo della Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente di fornire assistenza ai commercianti ed effettuare i dovuti controlli.

3. È consentita, in quanto riconducibile a **"situazione di necessità"** finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

Per le finalità di cui al paragrafo precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all' uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali. (art. 3 ordinanza Presidente della Regione Siciliana del 30/4/2020). Eccezionalmente soltanto i giorni festivi fino al 17/5/2020 è consentito dalle ore 7,00 alle ore 10,00 ad una persona di potersi recare ad accudire i propri animali.

4. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità "consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale". Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale. (Art. 5 ordinanza Presidente della Regione Siciliana del 30/4/2020);

5. Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi. (Art. 6 ordinanza Presidente della Regione Siciliana del 30/4/2020);

DÀ MANDATO

al Responsabile di P.O. n. 1, di trasmettere la presente Ordinanza al Segretario Generale ed ai Responsabili di P.O. nn. 2, 3 e 4, affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla esecuzione della stessa, nonché la pubblicazione - ai fini dell'opportuna conoscenza da parte della cittadinanza all'Albo Pretorio-*online* e la diffusione tramite i mezzi ritenuti maggiormente conducenti allo scopo.

RENDE NOTO

- che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presente Ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 (e non da € 300,00, come per mero errore materiale indicato nell'Ordinanza n. 11 del 04 maggio 2020) a € 3.000,00. Se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (da € 533,00 ad € 4.000,00). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (da € 800,00 ad € 6.000,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

- che, nei casi di limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d'impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione del rischio epidemico da *CoVid-19*, richiamate in premessa, con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato *ex art.* 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), anche in forma concorsuale.

DISPONE

l'immediata trasmissione della presente Ordinanza:

- a) al Signor Prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L.;
- b) al Comando della Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri di Casteltermini, cui spetta il compito di darvi esecuzione, ponendo in essere i conseguenti controlli;

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. Sicilia - sede di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lett. b), e 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. nel termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana, esclusivamente per motivi di legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 08 maggio 2020



dbtt. Antonio Garofalo

**Il Responsabile di P.O. 3
Geom. Giuseppe Ballone**

**Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Calogero Sardo**